

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e alla segreteria del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari si è riunito il 9 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA ALIOTTA (Presidente della Società ASD Wisser Club), Società ASD WISSER CLUB - (nota n. 11100/267 pf15-16 MS/vdb del 13.4.2016).

Il deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 13 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

Nicola Aliotta e ASD Wisser Club, per rispondere:

il primo della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all'art. 53/1 delle NOIF, così come integrato dalle disposizioni di cui alla parte III, lettera E, paragrafo g) del C.U. n. 1 Div. Calcio a Cinque del 2.7.2015 per avere, nella qualità di Presidente della Società ASD Wisser Club rinunciato a partecipare con la propria squadra al Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5 nella s.s.2015/16, prima dell'inizio dello stesso, dopo avere presentato regolare domanda di iscrizione della Società; la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4/1 del CGS in conseguenza della violazione ascritta al suo legale rappresentante.

Svolgimento del procedimento

La Società inviava in data 4 giugno u.s. memoria difensiva nella quale riteneva non sussistente alcuna responsabilità della medesima.

Fissata l'udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione per il Presidente della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione e per la ASD Wisser Club dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Sono comparsi per le parti deferite il Sig. Aliotta con il proprio difensore.

Motivi della decisione

Preliminarmente il TFN-SD osserva che il difensore dei deferiti ha lamentato il mancato riscontro alla richiesta degli atti relativi al deferimento, asseritamente inoltrata in data 26

maggio, senza tuttavia allegare alcuna prova dell'invio di detta richiesta a mezzo mail; ed infatti non si rinvennero richieste inoltrate alla Segreteria in tale data.

Ritiene nel merito il TFN che la Società, con la citata memoria difensiva ha comunque sufficientemente esposto i motivi per i quali il deferimento va respinto e che, in questa sede, possono trovare compiuto accoglimento.

Infatti risulta documentato che l'Aliotta inoltrò in tempi utili alla Divisione Calcio a Cinque la rinuncia al Campionato di Serie B per la s.s.2015/2016, validamente motivata da intervenute difficoltà economiche che impedivano oggettivamente di affrontare le rilevanti spese di tale competizione. Inoltre coglie nel segno la considerazione che la Divisione non ebbe mai a contestare formalmente tale dichiarazione di rinuncia, che peraltro appare formalizzata ben prima dei dovuti controlli sulle formalità documentali eseguiti dalla Co.Vi.So.D. e prima della compilazione dei calendari della competizione di che trattasi, senza quindi che vi sia stato pregiudizio del relativo iter sportivo.

Mancando quindi i presupposti per l'attribuzione all'Aliotta della violazione dei principi enunciati dall'art.1 bis, comma 1 del CGS, si ritiene di non sanzionabile il tesserato e la Società deferiti. Non si ritiene, peraltro, di doversi pronunciare sulla richiesta di rimborso delle somme versate dalla Società in quanto tale richiesta esula dalle competenze degli Organi disciplinari della Figc.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.

(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA PIRO (tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la Società SSD Grumellese), Società USD GRUMELLESE - (nota n. 10475/701 pf15-16 MS/vdb del 31.3.2016).

Il deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 31 marzo 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

Gianluca Piro e la Società USD Grumellese, per rispondere:

il primo della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere, calciatore tesserato della Società USD Grumellese, postato messaggi sul proprio profilo personale Facebook, recanti le frasi *“da tempo ridotti agli stracci – Digos e Questura branco di pagliacci”*, scritta riprodotta su striscione della curva dell'Atalanta la cui foto era utilizzata dal Piro quale immagine di profilo, *“che schifo la Digos”*, postato in data 7.10.2015, *“diffidiamo da chi ci diffida”*, postato il 15.10.2015, i cui caratteri erano impressi su drappi della Società Atalanta e per avere condiviso sul medesimo profilo il messaggio postato da altro utente, recante la scritta *“No alla tessera del tifoso”*; la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, la Procura Federale e il Sig. Gianluca Piro hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianluca Piro ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianluca Piro, sanzione della squalifica di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Svolgimento del procedimento

La Società inviava in data 13 maggio u.s. breve memoria difensiva nella quale riteneva non sussistente alcuna responsabilità della medesima, stante l’impossibilità di dover rispondere del comportamento di tutti i propri tesserati in ambito privato e domestico, ed essendosi comunque dissociata da tali comportamenti del proprio tesserato con pubblica intervista rilasciata del Presidente del sodalizio.

Fissata l’udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma del

deferimento e l'irrogazione per la USD Grumellese dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

Motivi della decisione

Il deferimento merita accoglimento.

Per quanto riguarda il calciatore non vi sono dubbi sul carattere offensivo e di scherno dei messaggi postati sul proprio profilo Facebook; peraltro lo stesso Piro non ha negato di essere autore di tali messaggi ammettendo la violazione ascritta pur adducendo il fatto di non avere pensato alle conseguenze di tale comportamento consistente comunque nella mera pubblicazione di scritte e foto riconducibili alla tifoseria bergamasca. In ogni caso il comportamento del tesserato in sede istruttoria, come riconosciuto dalla stessa Procura federale, merita l'applicazione di attenuanti nella sanzione da comminare.

Per quanto riguarda, invece, la Società va detto che, pur nella certezza che la responsabilità oggettiva rappresenta principio insuperabile dell'Ordinamento sportivo, il comportamento della medesima evidenziato nello scritto difensivo induce ad applicare sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) per Gianluca Piro. Infligge alla Società USD Grumellese: l'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO FACCENDA (Delegato provinciale di Salerno della LND – Comitato Regionale Campania) - (nota n. 10165/611 pf15-16 SP/gb del 25.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rilevato il difetto di notifica sia del deferimento che dell'atto di convocazione all'odierna riunione; rimette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MARINI (Presidente della Società ASD Anima e Corpo Orobica CF), Società ASD ANIMA E CORPO OROBICA CF - (nota n. 11997/1010 pf15-16 SS/us del 29.4.2016).

Il deferimento

La Procura Federale della F.I.G.C., con la suindicata nota del 29 aprile 2016, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

Antonio Marini e la Società ASD Anima e Corpo Orobica CF, per rispondere:

il primo della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), e dell'art.5, comma 1 del CGS per avere, in qualità di Presidente della Società ASD Anima e Corpo Orobica CF, con le dichiarazioni, riportate integralmente nel deferimento, inviate ad una moltitudine di soggetti presso indirizzi mail istituzionali, provenienti dall'account della ASD Anima e Corpo Orobica CF, nonché dall'indirizzo PEC

della stessa, pubblicamente leso la reputazione della classe arbitrale e di Organismi operanti nell'ambito della Figc; la Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Svolgimento del procedimento

La Società inviava in data 3 giugno u.s. rituale memoria difensiva nella quale riteneva non sussistente alcuna responsabilità della medesima.

Fissata l'udienza dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione per il Marini della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e per la ASD Anima e Corpo Orobica CF dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento merita accoglimento.

Per quanto riguarda il Marini non vi sono dubbi sul carattere lesivo e denigratorio delle dichiarazioni delle istituzioni federali, arbitrali in particolare, consistenti in frasi quali (a stralcio)*"l'arbitro ha condotto la gara minacciando e sfidando le giocatrici dal primo minuto"....."ne sono uscite ammonizioni, provocazioni, dialoghi a muso duro con giocatrici che hanno subito la sua arroganza e le sue decisioni insulse per 90 minuti"....."incapaci direzioni di gara che soprattutto a livello verbale e fisico da parte di arbitri arroganti e saccenti"....."direzioni arbitrali esagitate"....."stato pietoso delle direzioni di gara arbitrali"...."gare falsate da conduzioni arbitrali decisamente non all'altezza delle situazioni"....."conduzioni irriverenti e patetiche".* Non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale la Comunicazione di conclusione indagini è stata notificata oltre la data normativamente prevista a mezzo Corriere, mezzo di comunicazione peraltro previsto dall'art. 38, comma 7 del CGS, in quanto risulta agli atti che tale incombenza è stata effettuata a mezzo fax per entrambi i deferiti, in data 26 aprile 2016, quindi nei termini previsti dal CGS. Del pari appare del tutto evidente che le dichiarazioni, che travalicano indubbiamente il diritto di critica, sono destinate, e quindi conosciute, ad una pluralità di persone realizzandosi così la violazione dell'art.5, comma 1.

Per quanto riguarda, invece, la Società è giurisprudenza consolidata e costante che la responsabilità oggettiva, diretta nel caso di che trattasi rappresenta principio insuperabile dell'ordinamento sportivo, per cui il comportamento violativo di norme federali da parte del legale rappresentante appare totalmente inscindibile dalla posizione e dalla responsabilità del sodalizio per cui è tesserato.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

per Marini Antonio: mesi 2 (due) di inibizione;

per ASD Anima e Corpo Orobica CF: ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FOSCHI (Dirigente della Società ASD Virtus Cesena 2010), Società AC CESENA Spa e ASD VIRTUS CESENA 2010 - (nota n. 5029/827 pf14-15 AA/mg del 20.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,
dispone il rinvio del procedimento alla riunione del 28.7.2016 ore 15.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5.

(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MOLINO (all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Compensorio Montalto Uffugo), Società ASD COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 11858/13 pf15-16 AM/ma del 27.4.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 27 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Molino, all'epoca dei fatti tesserato per la Società sportiva ASD Montalto Uffugo in qualità di Direttore Sportivo, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 7 comma 1 e dell'art. 1 comma 3 del CGS, e la stessa Società, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS;
- rilevato che il deferito Signor Francesco Molino ha violato l'art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all'art. 7 comma 1 per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara del campionato di serie D Leonfortese – Montalto Uffugo da disputarsi in data 11/1/2015 invitando, prima della disputa della suddetta partita, il Signor Ugo Maglione a contattare il Signor Vincenzo Pentimone, calciatore della Leonfortese ed ex compagno di squadra del Maglione al Real Metapontino, per offrire la somma di 5.000,00 (cinquemila/00) euro, sia al Pentimone che al calciatore Maiko Candiano, che si trovava con il Pentimone al momento della telefonata, se essi si fossero resi disponibili ad alterare il risultato della gara da disputarsi la domenica successiva; altresì per la violazione dell'art. 1 comma 3 del CGS per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato.
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Francesco Molino della sanzione dell'inibizione per anni 3 e dell'ammenda di euro 5.000,00 e alla Società ASD Montalto Uffugo della sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, anche a dimostrare una diversa realtà;
- rilevato che dalle prove prodotte dalla Procura Federale, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio la piena responsabilità del Signor Francesco Molino per i fatti a lui indicati e contestati nel deferimento;
- ritenuto che alla responsabilità del Direttore Sportivo della Società ASD Montalto Uffugo, cui è imputabile la violazione, consegue quella oggettiva della Società ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS;
- viste le richieste della Procura Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge al Signor Francesco Molino la sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre) e alla Società ASD Montalto Uffugo la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).

(249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 12951/800 pf15-16 MS/vdb del 12.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 12 maggio 2016, la Procura Federale ha deferito la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione degli articoli 4 comma 3 e 12 comma 3 recante “prevenzione dei fatti violenti” del CGS;
- rilevato che la deferita Società Aurora Pro Patria 1919 Srl è chiamata a rispondere del comportamento dei propri sostenitori, in particolare una quindicina di ultras, che durante l'intervallo della gara Pro Patria – Renate, del 10.1.2016 Lega Pro, Girone A, dopo essersi coperti il volto con passamontagna, scarpe e cappelli, dalla tribuna allo stadio, hanno effettuato dapprima il saluto romano, poi il saluto a braccio teso con tre dita, attribuito di norma ai nazionalisti serbi, ponendo in essere comportamenti di propaganda ideologica, vietati dalla legge, ai sensi degli articoli 4 comma 3, e 12 comma 3 recante “prevenzione dei fatti violenti” del CGS
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) nonché della chiusura della Tribuna dello Stadio per due turni; è comparso il difensore della Società deferita, che ha richiesto il proscioglimento della propria assistita da ogni addebito;
- rilevato che la Società deferita aveva già fatto pervenire nei termini previsti, una memoria difensiva con la quale eccepiva l'infondatezza probatoria del deferimento con conseguente violazione dell'art. 35 commi 2.1 e 2.2 CGS FIGC, nonché la mancanza dei presupposti normativi per ritenere fondata la colpevolezza della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. In particolare, il difensore della Società deferita evidenziava il fatto che il Collaboratore della Procura Federale, Avv. Marco Bellocari, nella propria relazione finale d'indagine, afferma che l'indagine prendeva spunto da notizie stampa, che si provvedeva ad acquisire dalla Lega Pro copia dei referti dell'arbitro e degli assistenti, nonché la relazione degli incaricati della Procura e della Lega in servizio durante la gara Pro Patria – Renate del 10.1.2016 e che in nessuno di tali documenti veniva riportato l'episodio oggetto di indagine.
- rilevato che la deferita fonda la sua difesa sull'assunto che i fatti oggetti del presente procedimento non siano neppure menzionati nei documenti ufficiali poiché trovano, a sua detta, il loro esclusivo fondamento in due articoli giornalistici, e contesta il fatto che la Procura abbia fondato l'intero costrutto accusatorio sulla scorta degli articoli giornalistici.
- ritenuto che in effetti dalle prove prodotte dalla Procura Federale, non vi sono sufficienti elementi idonei a ritenere che siano avvenuti i fatti contestati con il presente deferimento;
- ritenuto infatti che la mera allegazione della foto riportata dai due organi di informazione, in assenza di ulteriori elementi di riscontro (vedi le dichiarazioni degli incaricati della Procura e della Lega in servizio durante la gara, che non hanno fornito alcun elemento di

riscontro ulteriore in merito ad eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli ultras della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) non consente di formulare un giudizio di responsabilità a carico degli autori delle condotte contestate, e di conseguenza della deferita;

- ritenuto che pertanto non è stata raggiunta una prova certa che vada oltre ogni ragionevole dubbio, in merito ad un eventuale comportamento illecito dei tifosi presenti sugli spalti nel corso della gara in questione, e conseguentemente di qualsivoglia genere di responsabilità ascrivibile alla deferita;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare proscioglie la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl da ogni addebito.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall’Avv. Fabio Micali, dall’Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e alla segreteria del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari si è riunito il 9 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO CARLUCCIO (socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rilevata la assoluta necessità ai fini del decidere di acquisire prova dell’effettivo status federale del deferito Massimiliano Carluccio, qualificato nell’atto di deferimento *“formalmente tesserato per altra Società sportiva, ma all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e Direttore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl”*.

Dispone a cura dell’ufficio di Procura Federale, l’acquisizione di tale idonea documentazione comprovante il rapporto di affiliazione, entro il termine del 14.7.2016.

Rinvia alla riunione del 28.7.2016 ore 15.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 13 giugno 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

